

Registro del Concordio

Anno 1765

Justitia et pax osculate sunt

A riparo dei disordini invalsi nella direzione dei boschi, e per sedare la lite in tale proposito incoata avanti L'Ill.mo Magistrato Statutario trà la M.ca Regola di Vallesella in S.Vito da una, colla M.ca Regola di Chiapuzza dall'altra.

Unitisi noi sottoscritti cioè

D.no Ticiano de Lotto, D.no Zuanne de Lotto e D.no Zuanne Belli nominati per parte di valle sella e D.no Giacomo q.m Gregorio Menegus, e D.no Lorenzo Ossi nominati per parte di Chiapuzza;

e da noi letto l'antico Laudo latino, le copie volgari di quello, il Concordio 1583; le carte stampate in occasione della lite trà esse M. che Regole seguita, il Concordio 1751; li recenti consulti di veneti avvocati e di terra ferma da ambe le parti prodotte; le investiture de boschi, e considerate al possibile le cose da considerarsi;

Invocato il Divino ajuto, dal quale dipende ogni retto giudicio; unanimi e concordì siamo divenuti alla seguente transazione, quale approvata che sarà da ambe le parti, e dalla M.ca Regola Generale, dovrà essere decretata dall'Ill.mo S.r Vicario accio abbi perpetuis futuris temporibus ad essere in tutte le sue parti osservata ed eseguita, cioè:

Che in quanto alli pascoli, tutti s'ino, e s'intendino comuni, confermando l'esecuzione dell'antico Laudo latino 1542; dello concordì 1583 e 1751 delle cose giudicate e della consuetudine, dovendo d'essi antico Laudo concordì, ed anco della presente, esser fatte due copie simili da consegnarsi una per Merico, per l'effetto d'uniforme direzione, ed esecuzione.

Che in quanto ai boschi, debbano nel primo giorno di maggio in cadaun anno esser nominati cinque persone, cioè tre da Vallesella, e due da Chiapuzza, le quali così nominate tanto unite, quanto separate, purché ne resti una per parte, abbino assoluta autorità sopra la direzione de boschi tutti senza minima dipendenza, né dalla Regola, né dai Capi, e possino di detti boschi disporre, come parerà alla loro coscienza, si à regolieri per uso di fabbriche, e fogolare, come per

supplire alle occorrenze; così come pure destinar ai mercanti quelle piante quali crederanno convenienti col riflesso alli pochi boschi, alla quantità delle fabbriche, e quantità delle persone da abitarle, stabilir li siti, far tanse ai trasgressori, far col opera de Saltari levar pegni, e quelli incantare nel termine de giorni quindeci dopo fatta notificar la tansa, dovendo il ricavato d'esse tanse passar annualmente in mano delli SS.ri Merici per le pubbliche occorrenze; e nascendo disparità tra essi Deputati possino essi elegger persona disinteressata per la decisione, dovendo essi SS.ri Deputati tenr nota in libro delle piante assegnate, à qual persona, in quanto numero, ed in qual sito per farne un dovuto confronto prima che sian levate dal bosco, in pena cadaun regoliere, che ardirà di tagliarne senza che le sij stata assegnata prima, fuori dal sito, e di più del numero prescritto, de lire otto per cadauna; e cadauna volta tutte quelle persone ch ingiuriassero essi SS.ri Deputati, o Capi pro tempore; dovendo ogni regoliere giusto il solito pagar in mano d'essi SS.ri Merici per ogni pianta assegnata per fabrica, tante sotto li Capi attuali, quanto da assegnarsi in avvenire, soldi dieci, ò di meno col riflesso alli siti, e qualità: dovendo farsi le due solite visite coi essi SS.ri Deputati.

Che li SS.ri Capi tutti pro tempore debbano esercitar gli officij delle cariche loro a tenor dell'antico Laudo che annualmente le sarà letto, e del giuramento che presteranno, così anco dovranno intervenire chiamati che saranno dalli SS.ri Deputati, per eseguire gl'ordini le saranno prescritti per li boschi, tanse, pegni ed altro per detto proposito, e mancando essi d'ampire (adempiere) quanto sopra, incoreranno nella pena di lire sei per cadauno, e cadauna volta, ed in altre deve esser fatta istanza criminale per dovuta correzione.

Abbiamo poi stabilito, che li SS.ri Deputati pro tempore per ogni loro impiego, e mercede abbino a conseguire per ogni lira che passerà annualmente in cassa de SS.ri Merici, o assegnazione di piante à regolieri per fabbriche, accettando noi sottoscritti la nomina, e nostra deputa (incarico) per l'esecuzione fino il di primo maggio prossimo senza veruna spesa, mà gratuitamente per il ben di pace. Remesse le spese.

Seguita l'approvazione della presente dovranno farsi celebrare messe cento in suffragio delle Anime purganti acciò queste intercedano dal cielo la conservazione della pace trà questi popoli à gloria di Dio benedetto.

Tanto restò concluso, transatto, stabilito, convenuto ed accordato dopo molte nostre sessioni sotto il dì 19 gennaio 1765 in S.Vito Cadore, nella casa del Sp.le S.r Pietro Fiori nodaro.

Io Zuanne q.m Vido de Lotto Deputato.

Io Tizian de Lotto Deputato.

Io Zuanne Belli Deputato.

Lorenzo Ossi Deputato.

Giacomo q.m Gregorio Menegus Deputato.

Publicata presenti lo Sp.le S.r Simon Palatini nodaro e Biasio del Fabro testij pregati.

Lorenzo Ossi nodaro eccetera in consonanza collo Sp.le S.r. Pietro Fiori altro nodaro, publicò e si è sottoscritto.

Laus Deo, 1765, 20 gennaio in S.Vito nella pub.ca Loggia, ed ivi convocata la M.ca Regola di Vallesella, Resinigo, e Serdes ordinata per chi aspetta, in cui letta per me nodaro chiaramente la transazione in jeri stipulata tra questa M.ca Regola di Vallesella colla M.ca Regola di Chiapuzza sopra la vertenza de boschi, e quella ben riflettuta, fu per il S.r. Laudadore posta parte, che chi intende quella confermare, e laudare, salvo l'uso delle ragioni delle parti quatenus (fino a che) non venisse eseguita ponga il suo voto nel cappello primo, e chi intende il contrario ponga nel secondo. Capta p.mo n. 39; 2do n. o.

Lorenzo Ossi nodaro eccetera dal libro delle parti della M.ca Regola di Vallesella copiò (sigla indecifrabile) Pietro Fiori nodaro di consonanza.

Laus Deo, 1765, li 20 gennaio, in Chiapuzza, tra li tabiadi Pampanini, ove convocata la M.ca Regola di Chiapuzza e Costa fatta comandare fuoco per fuoco coll'opera de Saltari d'ordine del S.r Merico, e Capi attuali nella quale letta per me nodaro chiaramente la transazione in jeri stipulata tra questa M.ca Regola colla M.ca Regola di Vallesella sopra la vertenza de boschi, e quella ben riflettuta fu per il S.r Merico posta parte per chi intende quella confermare, e laudare, salvo l'uso delle ragioni delle parti, quatenus non venisse eseguita, ponga il suo voto nel cappello primo, e chi intende il contrario ponga il suo voto nel secondo. Capta nel primo n. 29, nel secondo n.o.

Lorenzo Ossi nodaro eccetera, dal libro delle parti della Regola di Chiapuzza copiò, e registro.

Laus Deo, 1765, li 20 gennaio nella pubblica Loggia di S.Vito, ove convocata la M.ca Regola Generale di S.Vito d'ordine de SS.ri Merici e Capi attuali, nella Regola letta la transazione in jeri stipulata, e dopo riflesso fu posta parte per li SS.ri Merici, che chi intende confermarla ponga il suo voto nel cappello primo e chi intende il contrario ponga nel secondo. Capta primo n.89, secondo n. o.

Lorenzo Ossi nodaro eccetera, dal libro delle parti della Regola Generale di S.Vito registro.

Laus Deo: primo marzo 1765 in Pieve di Cadore nel Pubblico Palazzo. Rassegnata al Nobile, ed Ecc. te S.r Vicario di Cadore la transazione 19 gennaio prossimo passato celebrata tra le M. che Regole di Vallesella in S.Vito, e di Chiapuzza, col mezzo de rispettivi Deputati, indi ratificata da ambe dette Regole proprietarie de boschi, e dalla Regola Generale con parti 20 del detto gennaio.

Sua S.ria Ill.ma ha quella decretata a senso delle parti sudette Regole; interponendo la propria autorità, e quella della Sp.le Comunità in forma eccetera.

(S.N.) Ercole Antonio S. Pietro Vicario.

Egidio Giacobbi Cancelliere.

Lorenzo Ossi di S.Vito, Nodaro pubblico per Veneta autorità, e del Cadore, li tre antiscritti Concordi fedelmente registrò estraendoli dalli autentici, come esistono, ed in fede si è sottoscritto.

Simon Palatini V.a Aut.is Not.s concordavit.

Pietro Fiori Nod.o di S.Vito e del Cad.e Pub.co per V.A. Laudo quanto super.

1773, 25 Maggio

Al Capitano del Cadore.

Essendo disposto da Statuti di Codesta Fedelissima Provincia nel cap. 79 delle condizioni raccomandati al Tribunal nostro per la loro esecuzione, che possa ogni Regola e Comunion disponer, statuir, formar, e riformar li Laudi, che sono leggi peculiari di esse Regole, e

IV

Communi, quali fatti riformati, e confermati che siano da Codesto Vicario debbano riportar la loro esecuzione, e venendoci umilmente esposto per parte della Regola Generale di S.Vito esser seguito Concordio del 1765, 19 gennaio sopra il modo di distribuir e disponer de boschi di essa Regola, il quale fu approvato dalle Regole di Vallesella e di Chiapuzza componenti essa Regola Generale di S.Vito, indi anche da quella, come da parte il quelle prese li 20 gennaio predetto, indi anco decretato da Codesto Vicario p.mo marzo 1765; a quiete di quei popoli, e perché serva di legge, e metodo per la direzione, e distribuzione de sudetti boschi, e come in esso Concordio: perciò se così è: Vi dicemo colli Capi del Cons.o N.ro di X.ci che dobbiate eseguire e far eseguire da chiunque il Concordio medesimo à consolazione di quei sudditi nostri, e avendo il contrario ci rescriverete.

D.no Francesco Calbo, D.no Girolamo Giustinian, D.no Pietro Barbarigo Capi del Ecc.so Cons.o dei X.ci.

Lorenzo Ossi nodaro ecc. fedelmente registrò la copia esistente in filza autentici, è sic si è sottoscritto
